

# **BGer 1P.749/2003 vom 14. November 2003**

Bundesgericht, 2003-11-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1P.749\\_2003](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.749_2003)

FR: TF 1P.749/2003 du 14 novembre 2003

IT: TF 1P.749/2003 del 14 novembre 2003

## **Regeste**

Diritti politici

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 129 I 185 consid. 1).

### **E. 1.2**

Il ricorrente, rilevando che la sua legittimazione è stata ammessa dalle Autorità cantonali, la fonda sulla sua qualità di Municipale. La tesi è infondata. Secondo l' art. 88 OG , il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico, unico rimedio esperibile nella fattispecie, spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale; è irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale ( DTF 125 I 253 consid. 1b, 123 I 279 consid. 3b). Questo rimedio non è dato per tutelare l'interesse generale o meri interessi di fatto ( DTF 129 I 113 consid. 1.2). La semplice appartenenza a un'autorità quale suo membro non conferisce una posizione personale giuridicamente protetta ai sensi dell' art. 88 OG , in gioco essendo la tutela di compiti pubblici, e il funzionamento degli organismi pubblici o politici non potendo costituire oggetto di un ricorso di diritto pubblico secondo l' art. 84 cpv. 1 lett. a OG , previsto per la tutela di diritti individuali ( DTF 123 I 41 consid. 5e/ee, 121 I 252 consid. 1a, 112 Ia 174 consid. 3a; causa 1P.730/ 1999, sentenza del 9 giugno 2000, consid. 2, apparsa in R DAT II-2000 n. 65 pag. 246).

### **E. 1.3**

Il ricorrente critica soltanto la mancata applicazione del quorum previsto dall'art. 70 LOC: questa censura riguarda manifestamente il funzionamento di un organismo comunale nell'espletamento dei suoi compiti pubblici ed è quindi irricevibile secondo la giurisprudenza citata; trattandosi di votazioni interne di un'autorità, e non di votazioni popolari, non è dato neppure il ricorso per violazione del diritto di voto dei cittadini secondo l' art. 85 lett. a OG , norma peraltro non invocata dal ricorrente ( DTF 123 I 41 consid. 6b, 112 Ia 174 consid. 2; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 151). Né il ricorrente adduce un interesse pratico e attuale all'annullamento dell'impugnato giudizio ( DTF 120 Ia 227 consid. 1).

### **E. 1.4**

Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile anche per carenza di motivazione ( art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; DTF 129 I 113 consid. 2.1). In effetti, quando la decisione impugnata è fondata,

come nella fattispecie, su più motivazioni indipendenti, il ricorrente deve impugnarle tutte e dimostrare che ognuna di esse è incostituzionale ( DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Ora, il ricorrente non censura l'interpretazione data dalle Autorità cantonali alla nozione di decisione impugnabile secondo l'art. 208 cpv. 1 LOC né dimostra perché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, l'asserito vizio non sarebbe stato sanato.

**E. 2**

La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.

**E. 3**

Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Iragna, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 8 gennaio 2004 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.